



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.7.2004

Modificato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2007

Modificato con Deliberazione C.C. n. 8 del 15/02/2012

Modificato con Deliberazione C.C. n. 13 del 06/05/2013

Modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 07/05/2014

Modificato con Deliberazione C.C. n.15 del 08/04/2019

Modificato con Deliberazione C.C n. 5 del 10/04/2020

Modificato con Deliberazione C.C n. 14 del 28/04/2021

Modificato con Deliberazione C.C n. 44 del 20/12/2021

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Principi generali.....	3
Art. 3	Aliquote, tariffe, prezzi.....	3
Art. 4	Soggetto gestore.....	3
Art. 5	Diritto di interpello.....	4
Art. 6	Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello.....	4
Art. 7	Adempimenti del soggetto gestore.....	5
Art. 8	Effetti dell'interpello	6
Art. 9	Variazione del parere espresso.....	6
Art.10	Casi eccezionali.....	6
Art.11	Compensazione tra crediti e debiti tributari.....	7
Art.12	Procedimento.....	7
Art.13	Modalità di riscossione delle entrate.....	7
Art.14	Termini di notifica atti e di richiesta ed effettuazione rimborsi.....	8
Art.15	Sanzioni e Interessi.....	8
Art.16	Limiti minimi per pagamenti e rimborsi.....	8
Art.17	Riscossione coattiva.....	8
Art.18	Disposizioni finali.....	9

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività inerente le entrate tributarie ed extra tributarie del Comune della Spezia.
2. Le norme del presente regolamento hanno valenza di norme quadro nonché complementari, integrative ed abrogative, ove in contrasto, con i Regolamenti Comunali disciplinanti le singole Entrate.
3. Viene abrogato, in quanto incorporato nel presente regolamento, il “Regolamento tributario recante norme in materia di diritto d'interpello”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.2.2003.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Le norme del presente Regolamento garantiscono il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate extra tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, trasparenza, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, come previsto dalla Legge 212/27.7.2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Art. 3 – ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto espressamente determinato da norme di legge.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 15.12.1997 n.446.

Art. 4 – SOGGETTO GESTORE

1. A tutte le attività di gestione delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie provvede il Comune direttamente o tramite una Società costituita ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446.
2. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante.
3. Il soggetto gestore, ove non identificato nel Comune direttamente, svolge le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4. Il Comune o il soggetto gestore, ove non identificato nel Comune direttamente, individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile di ciascun tributo ed entrata.

5. Il soggetto gestore, ove individuato, di cui al comma 1, cura, delle entrate a sua gestione, l'incasso e la rendicontazione al Comune, sulla base di previsioni indicate in specifici contratti di servizio i quali fissano, nei termini di legge ed ove necessario, i tempi dei riversamenti delle entrate nella tesoreria comunale, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti ed ogni altra modalità o termine delle attività affidate, che non siano stabilite dalla legge, dal regolamento e da altra norma rilevante.

Art. 5 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il Comune della Spezia riconosce ad ogni cittadino il diritto di interpello di cui all'art. 11 della Legge 2000 n. 212.

2. Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del diritto e delle pari dignità fra soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

3. Mediante tale istituto il contribuente, in vista di un adempimento tributario comunale e prima di porlo in essere, può richiedere al Comune di “anticipare” il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente impositore, deve tenere in ordine al comportamento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo l'avviso del Comune stesso e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

4. Ai fini del presente regolamento, per “Comune” si intende il soggetto gestore di cui all'art. 4.0

Art.6 – PROCEDIMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

2. L'istanza di interpello può essere presentata dai coobbligati al pagamento del tributo e anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. (a titolo esemplificativo eredi, amministratori di condominio, curatore fallimentare, procuratori speciali del contribuente).

3. I portatori di interessi collettivi, le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 8.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente, redatta in carta libera, presentata al Comune mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

6. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) I dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

b) La dettagliata e precisa esposizione del caso concreto da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede al Comune di rispondere;

c) La documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

e) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

5. L'istanza deve contenere inoltre l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare.

6. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio preposto.

Art. 7 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE IN MATERIA DI INTERPELLO

1. La risposta scritta e motivata formulata dal responsabile del Comune è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui al precedente art.4, comma 2, lett. d) entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte del Comune, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art.4, comma 4.

2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione presentata. In tal caso il termine di cui al comma 1) inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

3. Fino a che non sia stata assunta la decisione il richiedente può sempre presentare memorie e documenti aggiuntivi presso il competente Ufficio.

Art. 8 – EFFETTI DELL'INTERPELLO

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Tale efficacia si estende anche per il futuro se la situazione è la medesima oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art.4 del presente regolamento, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente art.5, comma 1, si intende che il soggetto gestore concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Se la risposta del soggetto gestore, ancorché formulata in termini, viene notificata all'istante oltre il termine di cui all'art.5, comma 1), e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative né applicabili interessi di mora nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o all'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
5. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità alle risposte fornite dal Comune, ovvero alla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono viziati di nullità rilevabili in ogni momento ad istanza di parte.
6. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello e rilevanti al fine della pronuncia.

Art. 9 – VARIAZIONE DEL PARERE ESPRESSO

1. Il Comune può modificare il proprio orientamento rispetto alle risoluzioni già comunicate al contribuente.
2. In tale caso non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le violazioni eventualmente commesse dal contribuente, fino all'avvenuta comunicazione del mutamento con le forme di cui all'art.5.

Art. 10 – CASI ECCEZIONALI

1. Se lo stesso quesito è ripetutamente proposto da un elevato numero di contribuenti ovvero molteplici questioni in fatto od in diritto richiedono identica soluzione, il Comune può rispondere collettivamente, a mezzo di circolare o di istruzione di servizio, da portare a conoscenza dei contribuenti con i mezzi più adeguati e anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Art. 11 – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del successivo articolo

Art. 12 - PROCEDIMENTO DI COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini del versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta, eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

8. La compensazione è ammessa anche tra diversi tributi comunali

9. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

10. Le dichiarazioni di compensazione previste dal presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Tributo sul quale è effettuata la compensazione.

Art. 13 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. I pagamenti delle entrate dovute al Comune a qualsiasi titolo devono essere effettuati alle prescritte scadenze.

2. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

3. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

4. Il procedimento di riscossione indicato nei precedenti commi non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

Art. 14 – TERMINI DI NOTIFICA ATTI E DI RICHIESTA ED EFFETTUAZIONE RIMBORSI

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente nei termini e modi di cui al comma 161, articolo unico, della Legge 296/2006 e successive modifiche.
2. Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro i termini di cui al comma 163, articolo unico, della legge 296/2006 e successive modifiche.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente ed effettuato dal Comune, entro i termini di cui al comma 164, articolo unico, della legge 296/2006 e successive modifiche.

Art. 15 – SANZIONI E INTERESSI

1. Sulle somme dovute al Comune sono calcolati interessi pari a due punti percentuali sopra il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Sulle somme dovute al contribuente afferenti le entrate tributarie sono dovuti i medesimi interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento. Con riferimento alle entrate extra tributarie sulle somme dovute al contribuente gli interessi di cui al comma precedente, calcolati dalla data dell'eseguito versamento, sono dovuti solamente nel caso in cui il versamento eccedente sia dovuto ad errore ascrivibile al Comune.
3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia e, di norma, quantificate nei regolamenti di ciascuna entrata tributaria.
4. Le sanzioni relative alle entrate extra tributarie, ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sono comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente, salvo specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di ciascuna entrata extra tributaria. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE	SANZIONE		
	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati

5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 16 – LIMITI MINIMI PER PAGAMENTI E RIMBORSI

1. Non sono dovuti versamenti, da parte dei contribuenti, e non sono effettuati rimborsi, da parte del Comune, per importi fino alla concorrenza di € 12,00 fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo.
2. Con riferimento a COSAP, canone unico patrimoniale (CUP) e canone mercatale, non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi, per importi inferiori a € 4,00.
3. Con riferimento all'Imposta di Soggiorno non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a € 2,50.
4. Con riferimento al Tributo giornaliero TARES non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a € 4,00.
5. Con riferimento al Tributo giornaliero TARI non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori a € 4,00.

Art. 17 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal Comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso l'accertamento esecutivo.
2. Il soggetto gestore può, a proprio carico, affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al D.Lgs. 112/99 sulla base della convenzione accessoria di cui all'art.3 dello stesso decreto.
3. A decorrere dalla fase dell'accertamento esecutivo, l'aggio dovuto al soggetto gestore delle entrate comunali sarà a carico del debitore:
 - a) nella misura pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
 - b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 600 euro.

Art. 18 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.